

## A P P U N T O

L'attuale sistema sanitario carcerario, il cui costo raggiunge, allo stato circa 5 miliardi di lire l'anno, non offre, per la inidoneità delle strutture e la deficienza di organico sanitario e parasanitario, garanzie di funzionalità e di idoneità di assistenza medica e chirurgica ai detenuti ammalati.

I ricoveri ospedalieri esterni di detenuti è in via di aumento, con conseguenti inconvenienti ed attriti (sono giunti sino al rifiuto) con i Ministeri dell'Interno e della Difesa, costretti, per legge a provvedere al piantonamento negli ospedali e nelle case di cura dei ricoverati detenuti, sottraendo un rilevante numero di unità dipendenti ai servizi di istituto (lotta alla criminalità).

Una Commissione interministeriale istituita per lo studio del problema, sin dallo scorso mese di agosto, propose di ristrutturare l'intero servizio sanitario carcerario e possibilmente di affidarlo ad un Ente pubblico, che, per strutture finanziarie organico di personale ed attrezzature potesse garantirne la piena funzionalità.

Tanto in attesa dell'approvazione della legge di riforma sanitaria nazionale, che espressamente prevede che all'assistenza sanitaria carceraria vi provvedano direttamente gli Enti Regione.

L'Istituto I.N.R.C.A., Ente pubblico a carattere nazionale, chiese di gestire il servizio, accettando il piano di ristrutturazione suggerito dalla Commissione tecnica, il quale prevede una distribuzione di infermerie, di centri clinici e di centri ospedalieri esterni su tutto il territorio nazionale, adottando il sistema del filtraggio, senza, peraltro, trascurare la medicina preventiva e quella riabilitativa.

L'I.N.R.C.A. dichiarava altresì che la gestione da affidarle rappresentava il sistema ponte tra il servizio sanitario carcerario attuale e quello da organizzare, sulla scorta dei criteri di cui alla legge di riforma sanitaria nazionale, con gli Enti Regione.

Il costo dell'intero servizio, in esso compreso quello del personale, delle attrezzature, dei locali dei centri ospedalieri esterni

quello dell'ordinaria manutenzione dei centri interni alle Carceri giudiziarie è di circa 8.200 milioni.

La differenza, pertanto, tra l'attuale spesa e quella d'affrontare per il servizio ristrutturato è di circa 3 miliardi.

Sulla proposta dell'I.N.R.C.A. è stato interessato il Ministero della Sanità al fine di avere il parere sulla idoneità finanziaria ed organizzativa dell'Istituto stesso.

Occorre sollecitare il Ministero del Tesoro per la adesione alle richieste avanzate in ordine alla maggiore efficienza del Corpo AA.CC., che sono le seguenti:

- 1) - Schema di D.L. concernente: "Incorporamento di uni  
tà di leva nel Corpo degli agenti di custodia, qua  
li volontari ausiliari". Il provvedimento è inteso  
a costituire una forza di "ausiliari" -circa 1.500  
unità- da impiegarsi in servizi di sentinella o, in  
ogni caso, esterni; Il provvedimento non comporta  
spesa. Si ritiene di dover precisare che, per quan-  
to previsto dallo schema, i militari di leva potran  
no espletare volontariamente il servizio per adempie  
re agli obblighi della leva medesima invece che nei  
reparti ordinari delle Forze Armate presso il Corpo  
AA.CC., vestendone la uniforme, e dopo aver frequen  
tato un corso presso una Scuola dello stesso Corpo.
  
- 2) - Schema di D.L. concernente: "Revisione dell'organi-  
co degli Ufficiali, dei sottufficiali, degli appun-  
tati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e  
dell'organico dei sottufficiali per mansioni di uffi-  
cio."  
Il provvedimento comporta un aumento nei ruoli di  
2.500 unità complessive.
  
- 3) - Aumento dello stanziamento (fino a 1 miliardo e 300 mi-  
lioni) previsto dalla legge 4 agosto 1971 n.607 che, al  
l'art.11, prevede la corresponsione di una adeguata gra-  
tifica agli appartenenti al Corpo degli agenti di custo-  
dia per ogni giorno di riposo o di ferie annuali non go-  
dute e per ogni servizio prestato oltre le otto ore gior-  
naliere.



# Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO CONTENENTE DISPOSIZIONI  
A TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO

Art. 1

Per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la libertà provvisoria non è ammessa nei casi nei quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA



# Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Art. 2

Nel concedere la libertà provvisoria, nei casi in cui è consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali, nè sussista la probabilità, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.



# Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

## Art. 3

Qualora la durata massima della custodia preventiva maturi nei termini di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, o sia comunque prossima a maturare, il giudice con ordinanza motivata non impugnabile dichiara l'urgenza del processo; in tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza.



# Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

## Art. 4

L'art. 238, primo comma, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale è prevista la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi, le munizioni o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.



# Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

## Art. 5

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere all'identificazione e alla perquisizione delle persone sorprese presso impianti di comunicazioni o di trasporti ovvero presso uffici pubblici, istituti scolastici, banche, aziende industriali o commerciali, se esse, per il loro comportamento, destino il fondato sospetto di essere in possesso di armi, munizioni, materie esplodenti, di chiavi, grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire o a forzare serrature.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 238, secondo e terzo comma, del codice di procedura penale.



# Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

## Art. 6

Ferme le disposizioni degli artt. 51, 52 e 53 del codice penale, non è punibile l'appartenente alle forze di polizia il quale fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di impedire la consumazione, non altrimenti evitabile, di delitti dolosi contro la vita o l'incolumità individuale o pubblica, da qualsiasi titolo del codice penale previsti, nonché dei delitti di rapina, estorsione, sequestro di persona.



# Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

## Art. 6 bis

L'art. 648 del Codice penale è sostituito dal seguente:  
"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere o occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da £. 500.000 a £. 10.000.000.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il danaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile".



# Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

## Art. 7

La prescrizione dei reati previsti dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, recante nuove norme contro la criminalità, non ché dall'articolo 1 della presente legge, rimane sospesa:

a) durante la latitanza dell'imputato e per tutta la durata di essa;

b) durante il tempo necessario per la notifica di ordini o mandati all'imputato che non abbia provveduto alla comunicazione prevista nel terzo comma dell'art. 171<sup>del</sup> codice di procedura penale sino al giorno in cui la notifica sia stata effettuata ovvero sia stato emesso il decreto di irreperibilità di cui all'art. 170 stesso codice.

Nei casi di connessione di cui all'art. 45 c.p.p. la prescrizione si compie per tutti i reati nel termine previsto per il reato più grave.



0  
Asseveramenti e variazioni  
o emendamenti senza  
censura del Senato

# Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

## Art. 8

Le pene previste dagli artt. 18 e 24 del testo unico 18 giugno 1931 n.773 delle leggi di pubblica sicurezza sono triplicate.

In caso di recidiva per reato della stessa indole:

- a) il mandato di cattura è obbligatorio e non può essere concessa la libertà provvisoria;
- b) si procede con il rito direttissimo, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale e successive modificazioni;
- c) in deroga all'art.45 del codice penale, si ha connessione soltanto nei casi in cui è indispensabile per l'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato.



# Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

## Art. 9

Le disposizioni della legge 31 maggio 1965 n.575 si applicano anche a coloro che:

- 1 - operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di attentati mediante armi o materie esplosive, o comunque, di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro secondo del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice;
- 2 - abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952 n.645 e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuano a svolgere un'attività analoga a quella precedente;
- 3 - per il loro comportamento manifestato con atti positivamente rilevanti e in particolare per l'esaltazione o la pratica della violenza compiano atti diretti in modo non equivoco alla ricostituzione del partito fascista di cui dall'art.1 della citata legge n.645 del 1952;
- 4 - fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n.895 e negli articoli 8 e segg. della legge 14 ottobre 1974 n.497 e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel



# Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

segue art.9

precedente n.1.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.

E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati



# Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Art. 10

Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575 si applicano anche a coloro i quali con il loro comportamento, attraverso la pratica della violenza dimostrino di attentare alla sicurezza dei cittadini con la commissione dei reati indicati al n.1 dell'articolo precedente.

Si applicano altresì alle persone indicate nell'art 1, numeri 2, 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956 n.1423.



# *Ministero di Grazia e Giustizia*

UFFICIO LEGISLATIVO

## Art. 11

Il procuratore della repubblica può compiere, sia direttamente sia a mezzo della polizia giudiziaria, tutte le indagini necessarie con l'osservanza delle norme stabilite per l'istruzione sommaria.



# Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

## Art. 12

Nell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Il questore dà le opportune disposizioni affinché la persona, tenuta sotto custodia in un carcere giudiziario a norma dell'articolo precedente, alla quale è stata applicata la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune, sia tradotta a mezzo della forza pubblica dal carcere, in cui si trova, al comune di soggiorno e consegnata all'autorità locale di pubblica sicurezza".



# Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

## Art. 13

Il giudice può aggiungere a una delle misure di prevenzione previste dall'art.3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 quella della sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità di essi da parte delle persone indicate negli artt.9 e 10 (ovvero: nel secondo comma dell'art.10) agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa prevista nelle norme suddette (ovvero: nella disposizione suddetta).

Il giudice può altresì applicare, nei confronti delle persone suddette, soltanto la sospensione prevista dal comma precedente se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettività.

La sospensione può essere inflitta per un periodo non eccedente i cinque anni. Alla scadenza può essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.



# Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

## Art. 14

Con il provvedimento con cui applica la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni il giudice nomina un curatore speciale scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

Al curatore si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del r.d. 16 marzo 1942 n.267, sostituito al tribunale fallimentare il tribunale che ha pronunciato il provvedimento e al giudice delegato un giudice di detto tribunale delegato dal presidente.

Il curatore, entro un mese dalla nomina, deve presentare una relazione particolareggiata sui beni della persona socialmente pericolosa, indicandone il preciso ammontare e la provenienza, nonchè sul tenore della vita di detta persona e della sua famiglia e su quant'altro può eventualmente interessare anche ai fini di carattere penale.



# Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

## Art. 15

La persona a cui é stata applicata la sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento é punita con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica a chiunque, anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento.



# Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

## Art. 16

Gli stranieri che non dimostrano, a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, la sufficienza e la liceità delle fonti del loro sostentamento in Italia, possono essere espulsi dallo Stato con le modalità previste dall'articolo 150, secondo e quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, salvo quanto disposto dall'art. 152 dello stesso testo unico.



# Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

## Art. 17

Se i delitti di violenza o minaccia e di resistenza sono commessi contro un appartenente alle forze di polizia nell'atto o a causa del suo servizio, le pene previste negli articoli 336.º e 337 sono aumentate della metà. Nella stessa misura sono aumentate le pene previste dagli artt. 140, 141 e 142 del codice penale militare di pace.

La circostanza aggravante prevista nell'art. 61 n. 10 del codice penale, se il fatto è commesso contro un appartenente alle forze di polizia nell'atto o a causa del suo servizio, comporta l'aumento della pena dalla metà ai due terzi.

Nei procedimenti per i delitti previsti nel primo comma si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 8.



# Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

## Art. 18

Qualora il procuratore della Repubblica abbia comunque notizia di reati commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la corte d'appello e gli trasmette gli atti senza compiere nessun atto processuale.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il pretore ha comunque notizia di un reato previsto nel comma precedente che appartiene alla competenza del tribunale o della corte di assise.



# Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

## Art. 19

Il procuratore generale, se ritiene che deve essere promossa l'azione penale e non intende procedere egli stesso con istruzione sommaria, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica territorialmente competente perché provveda con le forme stabilite dalla legge.

Il procuratore generale, qualora reputi che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che la legge non lo prevede come reato ovvero che sussiste una delle cause di esclusione della pena, previste dagli artt. 51, 52, 53 e 54 codice penale, richiede con atto motivato la sezione istruttoria di pronunciare decreto.

La sezione istruttoria, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruzione formale e ordina la trasmissione degli atti al giudice istruttore competente per territorio.



# Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

## Art. 20

Prima di emettere i provvedimenti previsti nel primo e secondo comma dell'art.19, il procuratore generale può svolgere le indagini necessarie, informando il comando del corpo o il capo dell'ufficio, da cui dipendono le persone indicate nell'art.18, affinché ne diano notizia alle persone suddette.

Tale atto equivale, per ogni effetto, alla comunicazione giudiziaria di cui all'art.390 del codice di procedura penale.



# *Ministero di Grazia e Giustizia*

UFFICIO LEGISLATIVO

## Art. 21

Quando, successivamente alla pronuncia del decreto di cui al secondo comma dell'art.19, sopravvengono nuovi elementi in base ai quali il procuratore generale ritiene di promuovere l'azione penale, si applica la disposizione del primo comma dello stesso articolo.



# *Ministero di Grazia e Giustizia*

UFFICIO LEGISLATIVO

## Art. 22

Le disposizioni dei precedenti articoli 18, 19 e 20 si applicano in ogni caso anche se i reati previsti dall'art. 18 sono connessi con altri reati.



# Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

## Art. 23

Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta dall'avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato.

Le spese di difesa e di procedimento sono a carico del Ministero dell'interno, salvo rivalsa in caso di responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza.



# *Ministero di Grazia e Giustizia*

UFFICIO LEGISLATIVO

## Art. 24

Le disposizioni processuali della presente legge  
si applicano sino all'entrata in vigore del nuovo codice  
di procedura penale.

21-5-75



CAMERA DEI DEPUTATI

Caro Al Martino,  
ti accetto la proposta  
di legge sulla pubblica  
sicurezza, elaborata dal  
comitato  
Indirizzo  
Wicenzo Balsani

PROPOSTA DI LEGGE

Riordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e del Corpo delle Guardie di P.S. - Istituzione del servizio civile denominato "CORPO DI POLIZIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA"

ARTICOLO 1

Il Regio Decreto legge 31 luglio 1943 n.687, convertito in legge il 5 Maggio 1949, n. 178, sull'appartenenza del Corpo degli agenti di Pubblica Sicurezza alle forze armate dello Stato e applicazione della legge penale militare ai componenti il corpo stesso, è abrogato.

ARTICOLO 2 (unificazione)

L'Amministrazione della P.S. e il Corpo delle Guardie di P.S. sono unificati nel Corpo di Polizia della Repubblica Italiana.

Il Corpo di Polizia della Repubblica è posto alle dipendenze del Ministro dell'Interno ed ha carattere civile ed organizzazione e disciplina rispondenti ai compiti istituzionali.

Al personale del Corpo di Polizia della Repubblica Italiana si applicano le norme degli impiegati civili dello Stato, salvo le particolari disposizioni di cui alla presente legge.

ARTICOLO 3 (finalità)

Il Corpo di Polizia della Repubblica ha il compito di far rispettare la legalità costituzionale e di garantire l'ordine democratico, difendere l'incolumità e la sicurezza delle persone, assicurare ai cittadini il libero esercizio dei loro diritti.

Spetta inoltre al Corpo di Polizia curare la prevenzione e la repressione dei reati, nel rispetto pieno dei diritti costituzionali, prestare soccorso nelle pubbliche calamità e nei privati infortuni, curare l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei provvedimenti delle Autorità.

Gli appartenenti al Corpo di polizia della Repubblica svolgono la propria attività al servizio dei cittadini sollecitandone la collaborazione e l'appoggio. I cittadini hanno il dovere di cooperarne per quanto possibile con gli agenti e gli ufficiali di polizia nello svolgimento delle loro attività.

ARTICOLO 4 ( direzione generale di polizia)

Al Corpo di Polizia della Repubblica Italiana è preposto il Capo della polizia. Il Capo della Polizia è nominato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno, dal quale direttamente dipende.

In caso di assenza o di impedimento del Capo della polizia, lo sostituisce un Vice-capo della polizia, nominato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno.

La direzione generale di polizia, alla quale sono devolute la competenza e le attribuzioni della Direzione Generale di P.S., viene riordinata in tre gruppi di servizi:

a) servizi attinenti i compiti istituzionali della polizia e del coordinamento con gli altri corpi di polizia;

b) servizi di polizia, la qualificazione e la specializzazione;

c) servizi tecnici amministrativi.

ARTICOLO 5 (organi territoriali)

Sono organi territoriali del corpo:

1) le questure che hanno la direzione e la responsabilità dei servizi di istituto nel territorio di ogni provincia.

2) Gli uffici commissariali di polizia, alle dipendenze delle questure, che hanno la direzione e la responsabilità dei servizi di istituto nelle circoscrizioni di competenza.

3) Le stazioni di polizia di quartiere, dipendenti dalle questure o dagli uffici commissariali urbani della circoscrizione in cui operano; che provvedono alla esecuzione dei servizi di istituto mediante l'organizzazione di un capillare sistema di sorveglianza con l'impiego di agenti di quartiere, di nuclei e pattuglie modernamente equipaggiate.

Per esigenze di carattere temporaneo possono essere istituiti posti di mobili di polizia.

L'ordinamento e le piante organiche organiche delle questure sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno.

La istituzione degli uffici commissariali e delle stazioni di polizia è disposta con decreto del Ministro dell'Interno, entro i limiti degli organici di personale stabiliti per ogni questura.

La direzione delle operazioni di pubblica Sicurezza spetta agli ufficiali del corpo della polizia della Repubblica anche quando ad esse partecipano altre forze di polizia o appartenenti a forze armate.

ARTICOLO 6 (Servizi regionali)

Gli autocentri, i centri volo, i magazzini regionali, i servizi/telecomunicazioni meccanografici e gli altri servizi regionali dipendono dalla Direzione Nazionale della P.S. e funzionano come servizi ausiliari a disposizione delle esigenze delle Questure e dei reparti esistenti nella Regione.

ARTICOLO 7 (Specialità)

I reparti di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale provvedono all'assolvimento dei compiti che le leggi devolvono a tali specialità.

Dipendono direttamente, per il servizio, dalla Direzione generale di Polizia; in caso di emergenza, concorrono ai servizi di istituto svolti dagli organi territoriali di polizia. Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabiliti gli ordinamenti e le ripartizioni territoriali dei reparti della specialità.

ARTICOLO 8 (reparti mobili e celeri)

Per far fronte alle esigenze dell'ordine pubblico e del soccorso pubblico, possono essere costituiti con decreto del Ministro dell'Interno, su proposta del Capo di Polizia, reparti di pronto intervento, che assumono la denominazione di "reparti mobili" se destinati ad operare principalmente in ambito regionale, o di "raggruppamenti celeri" se destinati ad operare su tutto il territorio nazionale,

~~che sono assegnati con decreto del Capo di Polizia~~  
~~ad operare su tutto il territorio nazionale,~~  
~~in~~

ARTICOLO 9 (Istituti d'istruzione)

Per la preparazione culturale, professionale e per la formazione tecnico-giuridica del personale del Corpo, sono istituite, alle dipendenze della Direzione Generale di Polizia:

- la Scuola Superiore di Polizia, con il compito di provvedere ai corsi previsti per l'avanzamento degli ufficiali, nonché ai corsi di specializzazione e di aggiornamento nelle tecniche di polizia giudiziaria;
- l'Accademia di Polizia, con il compito di provvedere ai corsi di istruzione per gli allievi ufficiali, di applicazione per ufficiali allievi; l'Accademia comprende una sezione distaccata per i corsi di istruzione e di applicazione degli ufficiali del ruolo della polizia femminile;
- La Scuola degli ispettori con il compito di provvedere ai corsi di istruzione per allievi sottufficiali;
- le Scuole allievi agenti, con il compito di provvedere ai corsi di istruzione per allievi agenti;
- i Centri di addestramento, con il compito di provvedere alla preparazione professionale del personale destinato ai reparti della specialità.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno apportate le opportune modifiche alla legge istitutiva della Scuola Superiore di Polizia e dell'Accademia del Corpo delle Guardie di P.S.; sarà inoltre provveduto alla istituzione della sezione distaccata della stessa Accademia.

Con decreto del Ministro dell'Interno sarà approvato il regolamento ed i programmi per le Scuole degli ispettori,

(segue art. 9)

allievi agenti e per i Centri di addestramento; particolare cura dovrà essere dedicata all'insegnamento della Carta Costituzionale e principalmente dei diritti e doveri del cittadino, dando impulso alla conoscenza critica, al senso di responsabilità ed alla capacità di iniziativa individuale.

I programmi ed i libri di testo dovranno essere adeguati alle moderne esigenze di istruzione, addestramento e specializzazione professionale proprie del servizio civile di polizia.

Gli allievi delle Scuole di Polizia non possono, durante la frequenza dei corsi, per nessun motivo essere distolti dallo studio, nè tantomeno essere impiegati nei servizi di ordine pubblico, salvo esigenze di carattere straordinario, da valutarsi dal Capo della Polizia; in tal caso, la durata del corso viene prorogata di un periodo di tempo pari alla durata dell'interruzione.

#### ARTICOLO 10 (trasferimenti di competenze)

Tutte le competenze in materia di polizia amministrativa di cui al testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza DPR 15.6.1931 n. 773 e successive modificazioni per l'esercizio di attività condizionata ed attestazioni di nullaosta o a rilascio di licenza e le competenze previste dal regio Decreto 31.1.1901 n. 36 e successive modificazioni sul rilascio dei passaporti ai comuni e soggetto all'autorità del Sindaco, ad eccezione delle norme che riguardano gli stranieri, le armi, gli esplosivi e le materie incendiarie.



Art. 13<sup>bis</sup> (coordinamento tra i Corpi  
di Polizia)

Il questore, d'intesa con i comandanti dei <sup>o</sup>Corpi  
di Polizia <sup>nell'ambito</sup> della provincia, coordina l'attività di tutti i  
loro servizi operativi attinenti alla sicurezza pubblica.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, ai fini  
della tutela dell'ordine pubblico e del coordinamento di  
tutti gli apporti per garantire la sicurezza pubblica, man-  
tiene sistematici e periodici collegamenti con le rappresen-  
tanze elettive locali, prende in considerazione le proposte  
che dette rappresentanze comunque formulano, anche nelle sin-  
gole situazioni di emergenza, con particolare riguardo alle  
riunioni e manifestazioni in luogo pubblico e all'attività  
rivolta a prevenire la violenza fascista.

PersonaleARTICOLO 11 (unificazione dei ruoli)

I ruoli organici dei funzionari di P.S., degli ufficiali del Corpo delle Guardie di P.S. e delle Ispettrici della polizia femminile sono unificati nel ruolo degli ufficiali del Corpo di Polizia della Repubblica Italiana.

La dotazione organica complessiva del ruolo predetto non potrà essere superiore alla somma delle dotazioni organiche dei ruoli soppressi. Entro questi limiti con decreto del Ministro dell'Interno saranno fissate le dotazioni organiche delle singole qualifiche per adeguarle alla nuova struttura degli uffici centrali e periferici e dei reparti del Corpo di Polizia.

La corrispondenza tra le qualifiche dei soppressi ruoli dei funzionari di P.S., degli ufficiali del Corpo delle Guardie di P.S. e delle ispettrici di polizia femminile con quelle del ruolo degli ufficiali del Corpo di Polizia della Repubblica è stabilita nella tabella allegato 1;

I funzionari di P.S., gli ufficiali, i sottufficiali, gli appuntati e le guardie del Corpo di P.S., le ispettrici e le assistenti del Corpo della polizia femminile sono inquadrati nel Corpo di Polizia della Repubblica con le stesse attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni relative alle competenze ed attribuzioni della Amministrazione della P.S. e secondo le modifiche risultanti dalle allegato tabella.

L'ordine di ruolo sarà determinato in base alla anzianità di iscrizione nei ruoli di provenienza; a parità di anzianità di iscrizione prevale l'età.

ARTICOLO 12 (Decentramento e impiego del personale)

Gli appartenenti al Corpo di Polizia della Repubblica non possono essere impiegati per nessun motivo in compiti che non siano attinenti al servizio di istituto.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, verranno emanate disposizioni per consentire l'impiego del personale in funzioni amministrative e tecniche presso la Direzione generale di polizia e presso gli Uffici e Reparti del Corpo e saranno fissate altresì le percentuali di personale che potrà essere destinato a tali compiti in relazione alla necessità del potenziamento dei servizi operativi.

L'organizzazione dei servizi deve ispirarsi al criterio del più ampio e rigoroso decentramento.

## ARTICOLO 12 (Impiego del personale)

Gli appartenenti al Corpo di Polizia della Repubblica non possono essere impiegati per nessun motivo in compiti che non siano attinenti al servizio di istituto.

Il regolamento conterrà particolari disposizioni per consentire l'impiego del personale in funzioni amministrative e tecniche presso la Direzione Generale di Polizia e presso gli uffici e reparti del Corpo e fisserà altresì le percentuali di personale che potrà essere destinato a tali compiti in relazione alla necessità del potenziamento dei servizi operativi.

L'organizzazione dei servizi deve ispirarsi al criterio del più ampio e rigoroso decentramento.

## ARTICOLO 13 (Inquadramento)

L'inquadramento nel ruolo unico degli ufficiali del Corpo di Polizia della R.I. sarà disposto d'ufficio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai funzionari di P.S. aventi grado non superiore a commissario capo ed agli ufficiali del Corpo delle Guardie di P.S. provenienti dai corsi dell'Accademia del Corpo delle Guardie di P.S..

Per gli ufficiali ed i funzionari dei gradi superiori, l'inquadramento nel ruolo unico sarà disposto, entro lo stesso termine, a seguito di domanda degli interessati, da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 14 (ruolo ad esaurimento)

I funzionari e gli ufficiali che non abbiano ottenuto l'inguiadramento nel ruolo unificato sono iscritti in ruolo ad esaurimento e conservano il grado, la qualifica, e l'anzianità di carriera posseduto. Le promozioni ai gradi e alle qualifiche superiori restano disciplinate dalle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Le dotazioni complessive organiche dei ruoli ordinario ad esaurimento <sup>no</sup> devono essere contenute nei limiti indicati all'art. 11 suddivise in modo che non vengano modificate le aspettative di carriera per gli appartenenti ai ruoli ordinari.

I funzionari e gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento hanno parità di funzioni secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 4 della ~~presente~~ presente legge, con gli ufficiali del ruolo unificato, peraltro, ove concorrano negli stessi servizi ufficiali del ruolo unificato aventi medesimo grado di qualifica, a questi ultimi compete la direzione e la responsabilità dei servizi.

ARTICOLO 15 (ruolo degli ufficiali)

Gli ufficiali del Corpo di Polizia della Repubblica si distinguono in:

- Ufficiali del ruolo ordinario;
- Ufficiali del ruolo della polizia femminile;
- Ufficiali del ruolo medico di polizia.

ARTICOLO 16 (reclutamento ufficiali)

Al reclutamento degli ufficiali del ruolo ordinario si provvede, per due terzi dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che, alla data del 31 ottobre, abbiano compiuto i 18 anni d'età e non superato il 23°, e siano in possesso del titolo di istruzione media superiore.

I vincitori frequentano, presso l'Accademia di Polizia, un corso di istruzione della durata di due anni, conseguendo la nomina a tenente. Successivamente, sono ammessi alla frequenza del corso di applicazione, della durata di due anni, al termine del quale conseguono, presso l'Università di Roma, la laurea di giurisprudenza o scienze politiche. I tenenti di polizia, che abbiano conseguita la laurea, sono iscritti nel ruolo degli ufficiali di polizia con il grado di capitano.

Per il restante terzo dei posti disponibili, si provvede mediante esame di concorso interno, riservato ai sottufficiali di polizia. I vincitori frequentano, presso l'Accademia, un corso di istruzione della durata di due anni, al termine del quale, se idonei, conseguono il grado di tenente di polizia.

ARTICOLO 17 (Ufficiali di polizia femminile)

Al reclutamento degli ufficiali del ruolo della polizia femminile si provvede per due terzi dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, e, per il restante terzo, mediante esame di concorso interno, con le stesse no-

(segue art. 17)

dalità previste dal precedente articolo per gli ufficiali del ruolo ordinario.

Le vincitrici frequentano, presso la sezione distaccata dell'Accademia di Polizia i corsi di istruzione e di applicazione analoghi a quelli previsti per gli allievi del ruolo ordinario.

Agli ufficiali del ruolo della polizia femminile competono le medesime attribuzioni e funzioni degli ufficiali del ruolo ordinario, ad eccezione del servizio presso reparti organici di ordine pubblico.

#### ARTICOLO 18 (ufficiali medici)

Al reclutamento degli ufficiali del ruolo medico di polizia si provvede mediante pubblico concorso, secondo le modalità previste per il ruolo degli ufficiali medici del corpo delle Guardie di P.S..

#### ARTICOLO 19 (carriera di concetto)

La carriera di concetto del personale del Corpo di Polizia della Repubblica Italiana è ordinata nei seguenti ruoli:

- Ispettori del ruolo ordinario;

- Ispettrici del ruolo della polizia femminile.

Gli ispettori rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e di agenti di P.S.; sono preposti ad uffici e servizi non riservati alle attribuzioni degli ufficiali di polizia; gli ispettori del ruolo ordinario sono anche comandanti dei reparti organici di livello corrispondente.

L'ordinamento delle carriere è il medesimo per entrambi i ruoli, secondo le qualifiche ed i parametri stabiliti dalla tabella allegata 1; nella stessa tabella risulta la corrispondenza con le qualifiche dei soppressi ruoli dei

(segue art. 19)

sottufficiali del Corpo delle Guardie di P.S. e delle assistenti di polizia.

La dotazione complessiva organica dei due ruoli non può essere superiore alla somma delle dotazioni organiche dei ruoli soppressi; entro questi limiti, il regolamento organico fissa le dotazioni relative alle varie qualifiche.

ARTICOLO 20 (accesso alla carriera di concetto)

L'accesso alla carriera di concetto è riservato, per 3/4 dei posti disponibili, al personale della carriera esecutiva del Corpo, che vi accede mediante concorso interno per titoli ed esami, e la frequenza di apposito corso tecnico professionale.

Per il rimanente quarto dei posti disponibili, è indetto pubblico concorso al quale possono partecipare candidati muniti di titolo di studio di istituto di istruzione secondaria superiore. I vincitori vengono ammessi in carriera, previa la frequenza di un corso tecnico professionale presso la Scuola Ispettori.

ARTICOLO 21 (carriera esecutiva)

La carriera esecutiva del Corpo di Polizia della Repubblica Italiana è ordinata nei seguenti ruoli:

- Agenti del ruolo ordinario in ferma ed in carriera continuativa;
- Agenti del ruolo della Polizia femminile in carriera continuativa.

(segue art. 21)

Gli agenti rivestono la qualifica di agente di Polizia giudiziaria e di agente di P.S. e vengono impiegati nei relativi servizi, gli agenti del ruolo ordinario sono inoltre impiegati presso i reparti organici del Corpo.

ARTICOLO 22 (polizia femminile)

La dotazione organica complessiva della carriera esecutiva è pari all'organico dei militari di truppa del corpo delle Guardie di P.S. fissata dalla legge 11 Giugno 1974 n. 253; l'organico del ruolo degli agenti della Polizia femminile è pari alla percentuale del 10% della predetta dotazione organica.

ARTICOLO 23 (reclutamento)

Gli agenti del ruolo ordinario sono reclutati mediante bando di arruolamento al quale possono partecipare i cittadini muniti di diploma di scuola media, in possesso degli altri requisiti stabiliti. I vincitori, frequentando con esito favorevole il corso di istruzione, sono ammessi a contrarre la ferma triennale.

L'arruolamento può avvenire mediante concorsi regionali con l'impegno di prestazione del servizio per un periodo determinato e può essere riferito anche a posti disponibili nelle singole specialità del Corpo.

Al termine della ferma gli agenti del ruolo ordinario che ne facciano richiesta ed abbiano prestato servizio con fedeltà ed onore sono ammessi al servizio continuativo.

ARTICOLO 24 (nomina in prova)

La nomina in prova nel ruolo della polizia femminile si consegue mediante partecipazione a pubblico concorso, secondo le norme stabilite dal regolamento organico. Le vincitrici vengono ammesse in servizio previa frequenza di un corso di addestramento presso una scuola di polizia.

ARTICOLO 25 (esenzioni di leva)

Il periodo di servizio di due anni nel corpo di polizia è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva. Su richiesta della Direzione Generale di Polizia, il personale del Corpo è esonerato dal richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione.

Diritti e doveriARTICOLO 26 (giuramento)

L'appartenente al Corpo di Polizia della Repubblica Italiana, all'atto dell'assunzione in servizio col grado di ufficiale, sottufficiale ed agente, deve prestare giuramento secondo la formula prevista per i funzionari di P.S.; il rifiuto importa la decadenza della nomina.

ARTICOLO 27 (periodi di servizio)

Gli appartenenti al Corpo sono in servizio durante i turni ordinari e straordinari. Fuori servizio hanno obbligo di intervenire, in caso di flagranza di reato o se richiesti dai cittadini.

Quando le esigenze dell'Amministrazione lo richiedono, sono tenuti a prestare servizio, con diritto a retribuzione, oltre l'orario normale.

ARTICOLO 28 (alloggio di caserma)

Gli appartenenti al Corpo hanno obbligo di alloggiare in caserma durante il periodo della ferma triennale, durante la frequenza del primo biennio d'Accademia e durante il corso di istruzione per sottufficiali.

Per gravi esigenze di ordine pubblico può essere fatto ad essi obbligo della permanenza in caserma o in ufficio.

ARTICOLO 29 (età per il matrimonio)

Le norme che limitano al personale di P.S. di contrarre matrimonio prima del 26° anno di età sono abrogate.

ARTICOLO 30 (uniforma)

Gli appartenenti al Corpo, eccettuato il personale addetto ai servizi investigativi, hanno l'obbligo di indossare l'uniforma durante il servizio.

ARTICOLO 31 (ordine gerarchico)

L'appartenente al Corpo deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico e che siano attinenti al servizio ed alla disciplina.

Se egli ritiene l'ordine palesemente illegittimo deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione. Quando esista uno stato di pericolo o di urgenza, e si tratti di ordine attinente al servizio, il dipendente deve eseguirlo anche se esso è rinnovato verbalmente dal superiore il quale, cessato lo stato di pericolo o di urgenza, ha obbligo di ratificarlo per iscritto.

L'ordine gerarchico non deve comunque essere eseguito quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

L'inosservanza dell'ordine gerarchico che non sia palesemente illegittimo comporta responsabilità di natura disciplinare, eccettuati i casi previsti dalla presente legge.

ARTICOLO 32 (responsabilità del superiore)

Se l'ufficiale o l'agente di polizia ha acito l'esecuzione di un ordine che era tenuto ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.

ARTICOLO 33 (diritto di organizzazione sindacale)

Tutti gli appartenenti al Corpo di polizia della Repubblica possono esercitare i diritti di libertà ed organizzazione sindacale. Non possono fare ricorso allo sciopero.

Il D.D.L. 24 aprile 1945 n. 205 è abrogato.

Gli appartenenti al Corpo non possono militare nei partiti politici.

ARTICOLO 34 (diritto delle funzioni)

Gli appartenenti al Corpo hanno diritto all'esercizio delle funzioni inerenti al grado e alla qualifica, e non possono essere privati dell'ufficio tranne che nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 35 (trasferimenti e Consiglio di amministrazione)

I trasferimenti degli appartenenti al corpo da una all'altra sede possono essere disposti a domanda dell'interessato o per esigenze di servizio. Il trasferimento non può in alcun caso essere sostitutivo di sanzione disciplinare.

Il Consiglio di Amministrazione del Corpo di Polizia è composto da: il vice capo della polizia, cinque funzionari di polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore di cui tre con incarico di questore; sei rappresentanti eletti del personale.

ARTICOLO 36 (tribuzione e straordinari)

Gli appartenenti al Corpo hanno diritto allo stipendio, agli assegni familiari ed alle indennità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge; hanno inoltre diritto al compenso per il lavoro straordinario, nonché per il servizio svolto nelle ore notturne e nelle giornate di festività. Detto compenso non può essere corrisposto in misura forfettaria, ma esclusivamente in relazione al servizio effettivamente prestato.

Il personale obbligato ad alloggiare in caserma ai sensi del precedente art. 22 fruisce di vitto a carico dell'Amministrazione.

Il corredo e l'equipaggiamento degli agenti, degli allievi ufficiali e dei sottufficiali del Corpo è a carico dello Stato; è altresì a carico dello Stato la spesa per la prima vestizione degli ufficiali.

ARTICOLO 37 (procedimenti disciplinari)

Al personale sottoposto a procedimento disciplinare è assicurata la possibilità di dedurre le proprie giustificazioni e, in caso di inchiesta formale, anche di farsi assistere da un difensore di fiducia.

In caso di prosciolto, l'onere degli addebiti, le spese per la difesa sono a carico dell'Amministrazione.

Analoga possibilità è assicurata al personale sottoposto a procedimento penale per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coercizione fisica, qualora sia prosciolto.

ARTICOLO 38 (omissione in servizio)

L'appartenente al Corpo di Polizia della Repubblica Italiana che indebitamente rifiuta, omette o ritarda di eseguire un ordine attinente al servizio di ordine pubblico o di sicurezza, legittimamente impartitogli dal superiore, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno, sempre che il fatto non costituisca il più grave reato previsto dall'articolo 329 CP.

Se il fatto è commesso da tre o più persone, la pena è della reclusione da tre a cinque anni.

ARTICOLO 39 (abbandono di posto)

L'appartenente al Corpo di Polizia della Repubblica Italiana che, essendo in servizio di guardia, di ordine pubblico o di sicurezza abbandona il posto od il servizio o viola la consegna, è punito con la reclusione fino ad un anno, se dal fatto derivi pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica o privata ovvero per le installazioni o gli oggetti affidati alla sua vigilanza.

ARTICOLO 40 (turbamento della continuità del servizio)

L'appartenente al Corpo di Polizia della Repubblica Italiana che al fine di turbare la continuità o la regolarità del servizio, omette o ritarda di assumerlo, ovvero abbandona il posto od il servizio o viola la consegna, è punito con la reclusione fino a tre anni, la pena è aumentata:

- se il colpevole è comandante di reparto ovvero dirigente di ufficio o servizio;

- se il fatto è commesso da tre o più persone.

Art. 41-bis (Devastazione e saccheggio)

Gli appartenenti al corpo <sup>di</sup> polizia della Repubblica che in numero di tre o più commettono il delitto di cui all'art. 635 del Codice penale sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata per i promotori, se i colpevoli hanno rifiutato, oenuro o ritardato di disperdersi o rientrare nell'ordine, alla intimazione fatta da un loro superiore e se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia.

ARTICOLO 42 ( stato di ubriachezza)

L'appartenente al Corpo di Polizia della Repubblica Italiana che, in servizio, è colto in stato di ubriachezza volontaria o colposa, tale da escludere o rendere insufficiente la capacità di prestarlo, è punito con la reclusione sino ad un anno, se dal fatto derivi pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica o privata, ovvero per le installazioni e edifici affidati alla sua vigilanza.

ARTICOLO 43 (movimento di reparti non autorizzati)

Il comandante di un reparto di polizia che, senza speciale incarico od autorizzazione, ovvero senza necessità, ordina il movimento del reparto, è punito con la reclusione sino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

ARTICOLO 44 (direzione delle attività amministrative)

La direzione delle attività amministrative di tutti gli enti del Corpo è esercitata dalla Direzione Generale di Polizia. Nel regolamento saranno fissati gli enti amministrativi del Corpo; saranno indicati gli ufficiali di polizia ai quali è attribuita la qualifica di funzionari delegati agli effetti della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; saranno infine stabilite le norme di carattere generale per la gestione amministrativa del Corpo.

Norme generali e transitorieARTICOLO 45 (relazione al 1° dicembre)

Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro dell'Interno presenta al Parlamento una relazione sullo stato dell'ordine pubblico, sull'attività e l'ordinamento del corpo, sul reclutamento e i problemi del personale, sui programmi e l'attività delle scuole di polizia e comunica gli elenchi delle questure, dei comandanti, delle stazioni, dei reparti, nobili e raggruppamenti celeri.

Le commissioni parlamentari possono chiedere l'intervento del Capo della Polizia per fornire chiarimenti anche su singoli settori della attività del Corpo della Polizia italiana.

ARTICOLO 46

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i funzionari di P.S., le appartenenti al corpo di polizia femminile, gli appartenenti al Corpo delle Guardie di P.S., pur continuando ad essere inquadrati nei rispettivi ruoli, fanno parte del corpo di polizia della Repubblica Italiana e ne indossano la uniforme.

Salvo quanto disposto dalla presente legge lo status giuridico, l'avanzamento, il trattamento economico e di quiescenza del predetto personale, continuano ad essere regolati dalla norma in vigore.

I concorsi eventualmente indetti per l'ammissione all'Accademia del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e quelli per le carriere della polizia femminile non indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno

regole articolo 46)

portati a termine con le modalità previste dalle norme vigenti alla data del relativo bando; quelli eventualmente indetti per la carriera di funzionari di P.S., saranno portati a termine solo ove abbiano avuto inizio le prove di esame.

ARTICOLO 47

In attesa che venga emanato il regolamento dei servizi d'amministrazione, al Corpo di Polizia della Repubblica italiana sono applicabili le norme amministrative previste per il corpo delle guardie di P.S.

ARTICOLO 48

Le sanzioni disciplinari e di Stato inflitte fino alla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale al personale dei ruoli civili della P.S. ed agli appartenenti al Corpo delle guardie di P.S. sono condonate.

Dalla stessa data cessano i conseguenti effetti disciplinari. Sono escluse dal condono le sanzioni di Stato connesse a procedimenti penali.

ARTICOLO 49

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque non compatibili con essa.